AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 192/24/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLI (ROMA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante "*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali";*

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante "*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024";*

VISTA la nota del 27 maggio 2024 (prot. n. 0144322) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Poli (Roma), a seguito della segnalazione del 17 maggio 2024 a firma delle Consigliere del Comune di Poli, Signore Anna Riglioni e Maria Enrica Brugnoli, in quanto, durante la campagna elettorale in corso di svolgimento "*l'assessore ai lavori pubblici, Nando Cascioli, sul suo profilo Facebook personale ha annunciato il finanziamento di importo pari ad 8.000 euro stanziato da LazioCrea, con determina 0238/24 del 19 aprile 2024, con riferimento alle date di svolgimento degli eventi e sue considerazioni personali sulla regolarità di tale prassi in campagna elettorale*; […] *il gruppo consiliare di maggioranza, Insieme per Poli, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la locandina dell'evento, per la quale esiste una doppia versione, una con il logo della Regione (visibile sul profilo dell'assessore) e una senza logo della Regione, con solo il logo del comune di Poli, mentre sul sito del Comune di Poli, dichiarato unico canale di comunicazione istituzionale, la notizia non è riportata; l'evento del 12 maggio 2024 ha visto la partecipazione del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, dei consiglieri del gruppo di maggioranza uscenti e dei nuovi candidati, partecipazione attestata personalmente dalle sottoscritte*; […] *tale evento non sembra rientrare nelle attività istituzionali che soddisfino i requisiti di indispensabilità e impersonalità previsti dalla legge; all'evento erano presenti anche le forze dell'ordine; i prossimi eventi si terranno il 17 e il 26 maggio 2024 come nel post dell'assessore*", il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato in data 17 maggio 2024 il procedimento attraverso la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni, ravvisando "*la mancata violazione del divieto di comunicazione istituzionale*", ha proposto, con deliberazione n. 69/2024, l'archiviazione degli atti;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 20 maggio 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Poli, Signor Federico Mariani, ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- *nel periodo di divieto di cui all'art. 9 della legge 28/2000 l'organizzazione degli eventi è consentita quando non associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, come accaduto nel caso in questione, considerato che la manifestazione non è stata in alcun modo pubblicizzata tramite i canali istituzionali del Comune di Poli*;

- *la mera presenza all'evento - che non si è accompagnata ad alcun intervento ufficiale - non può certamente ricondursi al concetto di attività di comunicazione istituzionale vietata dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto*;
- *il profilo social dell'assessore Nando Cascioli è assolutamente privato e non è in alcun modo riconducibile all'amministrazione, non riportando diciture che riportano alla carica istituzionale ricoperta né indicando tra le pagine correlate quella istituzionale del Comune di Poli;*
- *il post richiamato peraltro è stato realizzato al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali e senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture assegnati al Comune per lo svolgimento delle loro competenze e senza, pertanto, interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente*;
- *la pubblicazione sul profilo Facebook del gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli" è riferita alla sola locandina contenente indicazioni del luogo e dell'ora del concerto, senza che ad essa si accompagni alcun messaggio di propaganda elettorale che possa suggestionare l'elettorato o sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti:https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-dicomunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire* […] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale";

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*", finalizzata, tra l'altro, a "*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*";

RILEVATO che le attività di comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate nel periodo elettorale, nonché dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del profilo *facebook* dell'assessore Nando Cascioli all'indirizzo: https://it-it.facebook.com/nando.cascioli.3 e del Gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli" all'indirizzo: https://www.facebook.com/GruppodimaggioranzaInsiemeperPoli/, e in quest'ultimo risulta pubblicato il *post* del 6 maggio 2024, relativo all'invito al concerto/spettacolo della Banda del porto previsto per domenica 12 maggio 2024 con l'allegata locandina che reca il logo del Comune di Poli;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate ed oggetto di accertamento sono state realizzate attraverso l'account personale *facebook* del Signor Nando Cascioli, assessore comunale, profilo privato e non aperto, per cui non è rinvenibile la pubblicazione della locandina *de qua*, e del Gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli";

RAVVISATO che - come rappresentato dal Comitato regionale competente – "*la partecipazione ad un evento pubblico di Sindaco e Consiglieri comunali non è da considerarsi comunicazione istituzionale, in mancanza di parallela comunicazione*" e quanto ai profili *facebook* "*il profilo social dell'assessore Nando Cascioli è da ritenersi privato, in quanto non è in alcun modo riconducibile all'Amministrazione, non riportando diciture che riportano alla carica istituzionale ricoperta né indicando tra le pagine correlate quella istituzionale del Comune di Poli"* e il *post* pubblicato sul profilo *facebook* del gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli" non è vietato, in quanto "*i gruppi consiliari* […] *non sono organi in senso proprio e non rappresentano l'Ente, sempre che non svolgano attività di propaganda elettorale attraverso i mezzi, le risorse, il personale e le strutture delle pubbliche amministrazioni correlate allo svolgimento delle funzioni degli Enti*", come nel caso di specie;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Poli (Roma) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba